

# PREPOSTI



**DEFINIZIONE – ART. 2 D.Lgs. 81/2008**

*Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli,*

**SOVRINTENDE ALL' ATTIVITÀ LAVORATIVA E GARANTISCE L'ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE,**

**CONTROLLANDONE LA CORRETTA ESECUZIONE DA PARTE DEI LAVORATORI ED ESERCITANDO UN FUNZIONALE POTERE DI INIZIATIVA.**

## OBBLIGHI DEL PREPOSTO (Art. 19):

- **SOVRAINTENDIMENTO**
- **VIGILANZA**

Non è tenuto all'adozione delle misure di prevenzione e di protezione, che spettano al datore di lavoro e al dirigente, ma ha solo il dovere di vigilare affinché le misure predisposte siano effettivamente osservate dai lavoratori.

La vigilanza deve essere **ATTIVA**, in quanto il Preposto è tenuto a intervenire ogni volta che il lavoratore violi una norma di legge o una disposizione aziendale in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e, in caso di reiterazione dell'inosservanza, a informare i superiori diretti.

Inoltre, lo stesso deve dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.

E' stato anche introdotto l'obbligo di relazionare tempestivamente ai vertici aziendali in merito sia alle deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia a ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.

## FORMAZIONE MINIMA:

**CORSO DI 8 ORE**

**AGGIORNAMENTO MINIMO:**

**6 ORE OGNI 5 ANNI**

A titolo di esempio assumono questa posizione:

- il capo reparto
- il capo ufficio
- il capo squadra e l'assistente edile
- il capo cantiere
- il capo officina

## IL PREPOSTO DI FATTO:

Soggetto che, pur non provvisto di formale investitura, esercita un potere gerarchico su uno o più lavoratori impartendo loro ordini, direttive, istruzioni operative.

### PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ - ART. 299

Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), d) ed e), ossia il datore di lavoro, il dirigente e, appunto, il Preposto, gravano anche su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti definiti.

### Art. 56 del D.Lgs.81/08

**Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:**

- a) con "l'arresto fino a due mesi o con "l'ammenda da 400 a 1.200 euro" per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f);
- b) con "l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro" per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).

